RG:1242/2026

ECC.MO T.A.R. SICILIA – PALERMO

SEZ.V

MEMORIA DA VALERSI ALL'OCCORRENZA

COME RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse del sig. **Salvaggio Diego** nato ad Agrigento il 09/06/1991 e residente a Favara (AG) nella Via Petrosino Joe' 4, cod. Fiscale n°SLVDGI91H09A089T, in proprio e nella qualità di titolare della ditta Omonima, partita IVA n° 03094440843, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto Roberta Maria Grazia Chianetta (C.F. CHNRRT88E62A089X, PEC rober-ta.chianetta@avvocatiagrigento.it, fax 092234459), con studio in Favara nella via IV novembre n. 69 ed elettivamente domiciliato in presso il domicilio fiscale del predetto difensore;

CONTRO

- **Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento dell'Agricoltura** in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- **Azienda Agricola Sanfilippo Calogero**, cf SNFCGR82B03I356F, calogero-sanfilippo@pec.it;

- **Catanese Tiziana**, cf CTNTZN79R59C342V, cf catanesetiziana@pec.cgn.it;

-Ditta **Bognanni Massimo**, cf BGNMSM78B26F065Z, pec: bognanni.massimo@okpec.net;

- **Asta Vincenzo**, cf. STAVCN68A13A176V, pec: astavincenzo@mypec.eu;

-**Siciliano Francesco**, cf SCLFNC73E12F065B, pec: f.siciliano1973@pec.it;

PER L'ANNULLAMENTO(PREVIA LA SOSPENSIONE)

- Del DDG n. 2603 del 22/04/2026 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea nella parte in cui la domanda di finanziamento della ditta ricorrente, relativa all' *"Avviso per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque in attuazione dell'asse 2 azione POC 2_3_02_01 del Piano Operativo Complementare POC 2014/2020 (Avviso 2025)"* è stata inserita nell'allegato B tra quelle inammissibili anziché nell'allegato A di quelle ammissibili;

Firmato Digitalmente da ROBERTA MARIA GRAZIA CHIANETTA - SM - Servicematica certificate

- Degli allegati A e B del predetto DDG n. 2603 del 22/04/2026;
- ove occorra del precedente Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale si revoca il precedente D.D.G. 2042 del 27/03/2026 con il quale è stata adottata la graduatoria definitiva a seguito del riesame della istante proposte avverso la graduatoria provvisoria (poi revocata dal DDG 2603 del 22.04.2026);
- ove occorra il D.R.S. n. 1100 del 20/02/2026 di approvazione degli elenchi regionali provvisori delle istanze ritenute ricevibili e ammissibili "Allegato A" e delle istanze ritenute non ricevibili/non ammissibili "Allegato B".
- del verbale afferente l'istruttoria della domanda di finanziamento del 18.02.2026 prodotto in giudizio in data 15.06.2026;
- del verbale afferente il riesame della domanda di finanziamento del 23.03.2026 prodotto in giudizio in data 07.09.2026;
- ove occorra del punto 2.2 lett j del bando;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli appena indicati.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Ditta Salvaggio ha impugnato il DDG n. 2603 del 22/04/2026 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea nella parte in cui la propria domanda di finanziamento, relativa all' "Avviso per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque in attuazione dell'asse 2 azione POC 2_3_02_01 del Piano Operativo Complementare POC 2014/2020 (Avviso 2025)" è stata inserita nell'allegato B tra quelle inammissibili anziché nell'allegato A di quelle ammesse nella graduatoria di merito relativa al DDG n. 9153 del 23.10.2025 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha indetto l'Avviso per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque in attuazione dell'asse 2 azione POC 2_3_02_01 del Piano Operativo Complementare POC 2014/2020 -Avviso 2025".

L'unica motivazione riportata a sostengo dell'esclusione è la seguente: << *PUNTO 2.2 Requisiti di ammissibilità: Iscrizione C.C.I.A.A. sezione speciale aziende agricole.>>.*

Tuttavia, sia in sede di riesame e sia in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio la Ditta ricorrente ha dimostrato di essere regolarmente iscritta alla camera di commercio a far data dal 08/01/2024 nella sezione Agricola con attività prevalente "coltivazione di frutti Oleosi" con P.I. 03094440843 e nella forma giuridica di "impresa individuale" con la qualifica di impresa agricola – sezione speciale.

In vista della camera di consiglio del 18.06.2026 la Difesa erariale ha depositato una memoria corredata da documenti.

Nella predetta memoria, l'Amministrazione regionale contesta che l'esclusione sarebbe fondata su una diversa circostanza, ovvero che l'impresa non risultasse "attiva" al momento della presentazione della domanda, e non già che non fosse iscritta nella sezione speciale aziende agricole.

La difesa erariale, tuttavia produceva in giudizio soltanto il verbale del 18.02.2026 istruttorio, nel quale la commissione di valutazione nella specifica casella afferente il requisito di "Essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda" ha inserito "si", accertando che l'impresa risultasse effettivamente attiva.

Invece nella diversa casella afferente il requisito di "iscrizione C.C.I.A.A. sezione speciale aziende agricole" ha invece segnato la risposta "no".

Sicché, risultava in atti che l'unica motivazione posta a sostengo dell'esclusione era quella già contestata con il ricorso introduttivo del presente giudizio e nessun altra.

Nondimeno per scrupolo difensivo la difesa del ricorrente ha proposto ulteriore ricorso per motivi aggiunti, affermando in ogni caso, che la dicitura "non attiva" sul certificato camerale, era superata dai idonei elementi di fatto che l'impresa fosse attiva, già rappresentato in sede di contraddittorio procedimentale (es documento di assunzione manodopera).

In vista della camera di consiglio del 10.09.2026, la difesa del ricorrente produceva anche il fascicolo aziendale per gli anni 2024, 2025 e 2026, dai quali risultava la conduzione di mandorleti ed uliveti, nonché la prova della percezione per gli anni in questione di contributi all'impresa agricola da parte di AGEA.

Nondimeno, la Difesa erariale, al fine di contestare le difese del ricorrente, e l'eccezione di inammissibilità dell'integrazione postuma del provvedimento di

esclusione, produceva solo in data 07.09.2026, il verbale della commissione di valutazione del 23.03.2026 dal quale si evince che la commissione in sede di riesame ha ritenuto di esaustive le difese procedimentali, poiché:<<*In merito a CC.I.A.A. la ditta dichiara di essere in regola con iscrizione ma dalla visura, alla data di presentazione della domanda, risultava essere INATTIVA*>>.

La produzione del predetto verbale, invero, impone l'integrazione delle censure già articolare in precedenza.

Donde il presente gravame per i seguenti

MOTIVI

I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 DELLA L. 241/90;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2.2 DEL BANDO;

VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO;

ERRONEITA' E DIFETTO D'ISTRUTTORIA PER IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RIESAME IN VISTA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA;

VIOLAZIONE DEL SOCCORSO INSTRUTTORIO;

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS;

INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il bando di finanziamento al punto 2.2 tra i requisiti di ammissibilità stabiliva:

<<*Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:*

a) Il beneficiario dovrà essere titolare di partita iva con codice di attività agricola, essere iscritto ai registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale aziende agricole, essere iscritto all' INPS ed avere un titolo di piena disponibilità dei beni su cui realizzare gli investimenti.

…

j) essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda;>>

Contrariamente a quanto dedotto dalla Difesa erariale, l'unica ragione riportata a giustificazione dell'esclusione della Ditta ricorrente, tanti in sede di approvazione della graduatoria provvisoria che quella definitiva era la supposta carenza del *"PUNTO 2.2 Requisiti di ammissibilità: Iscrizione C.C.I.A.A. sezione speciale*

aziende agricole" e dunque solo il requisito di cui al punto 2.2. lett. a) e non il diverso requisito di cui alla lett. J.

Tanto è vero che nel verbale istruttorio del 18.02.2026 la commissione di valutazione nella specifica casella afferente il requisito di "Essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda" ha inserito "si", accertando che l'impresa risultasse effettivamente attiva.

Invece nella diversa casella afferente il requisito di "iscrizione C.C.I.A.A. sezione speciale aziende agricole" ha invece segnato la risposta "no".

Dunque, la ragione della mancata esclusione era unicamente la presunta carenza del requisito di cui al punto 2.2. lett. a) del bando.

In relazione a tale unico motivo ostativo, la Ditta ricorrente ha proposto le proprie osservazioni procedimentali, allegando la visura camerale e comunque ribadendo che l'impresa risultava attiva (avendo prodotto la SCIA edilizia e unliav assunzione).

La difesa erariale, solo oggi a sostegno della propria difesa, produce il verbale di riesame del 23.03.2026 ove la Commissione di valutazione, ha confermato il difetto di requisito, ritenendo che:<< *In merito a CC.I.A.A. la ditta dichiara di essere in regola con iscrizione ma dalla visura, alla data di presentazione della domanda, risultava essere INATTIVA*>>.

Ora, però il verbale in questione dimostra come, in concreto, la Commissione abbia operato illegittimamente, omettendo il contraddittorio su un diverso motivo di esclusione, non riportato nella graduatoria provvisoria, e limitandosi ad una errata istruttoria.

In primo luogo, il bando prescriveva due distinti requisiti, quello di essere impresa iscritta nella sezione agricola (punto 2.2 lett. a) e quello di essere altresì impresa attiva (punto 2.2. lett. j).

Contravvenendo alle previsioni del bando ed in patente violazione del contraddittorio procedimentale, la Commissione ha comunque ritenuto la carenza dell'iscrizione camerale, sul mero dato che detta visura riportava la dicitura "inattiva".

I.1. sulla violazione del contraddittorio procedimentale;

Solo oggi, emerge in giudizio, come la Commissione anziché rilevare un possibile diverso motivo ostativo all'accoglimento della domanda, non riportato nella

graduatoria provvisoria, si è limitata a confermare la carenza del requisito di iscrizione camerale nella sezione agricola inizialmente contestato.

Tale circostanza, invero, risulta in palese violazione delle previsioni del bando che ha scisso i due requisiti distinti l'iscrizione camerale e lo stato di attività, e del contraddittorio procedimentale poiché la Ditta non ha potuto dedurre sulla circostanza che l'impresa era nella realtà ben attiva (conducendo colture, avendo assunto personale e ad avendo ricevuto contributi pubblici).

Ora, non v'è chi non veda come l'operato dell'Amministrazione regionale, sul punto risulti in violazione delle generali regole del contraddittorio e della par coditio.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che:<< *La coerenza sul piano motivazionale e contenutistico tra preavviso di diniego e provvedimento finale non postula l'identità sul piano letterale dei due atti, la quale non solo non è richiesta ai fini della legittimità dei medesimi, ma neppure sarebbe concretamente possibile, atteso che il provvedimento finale viene adottato a valle della fase istruttoria e all'esito del contraddittorio procedimentale. Ne discende che è sempre consentito all'amministrazione in sede di adozione del provvedimento finale la specificazione e puntualizzazione delle ragioni del diniego, purché si rimanga entro i confini già tracciati con la comunicazione dei motivi ostativi e non vengano introdotti nuovi e diversi profili di criticità non previamente sottoposti al contraddittorio procedimentale.*>>(cfr. T.A.R. Catania Sicilia sez. I, 2/03/2026, n. 647)

Nel caso di specie, la conferma del motivo ostativo, in realtà si fonda su una ragione diversa da quella contestata in partenza, ancorché la Commissione abbia ritenuto erroneamente che si trattasse del medesimo profilo, quando invece era motivo diverso e che, come si chiarirà meglio appresso imponeva un'istruttoria diversa e che non poteva limitarsi al mera irregolarità della mancata comunicazione di inizio attività.

Per tanto l'Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno ammettere il soccorso istruttorio ovvero chiedere specifici chiarimenti all'Impresa, garantendo così il necessario contraddittorio, al fine di garantire le medesime condizioni rispetto a tutti gli altri concorrenti.

Ove richiesto, l'impresa avrebbe potuto ulteriormente integrare la propria documentazione mediante trasmissione del fascicolo aziendale e la prova delle contribuzioni ricevute da AGEA.

Donde l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione regionale sotto tale primo profilo.

I.2 sul difetto di motivazione e di istruttoria;

Fermo quanto detto sopra, appare palese che la Commissione abbia evidentemente travisato le previsioni del bando ed abbia in qualche operato una lettura estensiva delle previsioni del bando, finendo per considerare la mera dicitura di impresa "inattiva", riportata nel certificato camerale come totale mancanza del requisito di iscrizione camerale nella sezione speciale agricola.

Tale modus operanti risulta palesemente illegittimo, poiché come detto sopra trattasi di due distinti requisiti, che non possono essere fusi o confusi, sia sul piano sostanziale e sia su quello probatorio.

L'On. T.A.R, Sicilia, Palermo ha, da tempo chiarito che: *"il principio di tassatività delle cause di esclusione rappresenta un principio generale, applicabile anche alle procedure di finanziamento e ciò proprio nell'ottica di maggior tutela della concorrenza in ossequio al principio di ampia partecipazione (T.a.r. Sardegna, sez. I, 23 ottobre 2013 n. 660)"*(T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18/12/2013, n.2489).

Per converso, inoltre, ha chiarito che: << *Nelle procedure di gara (ma il principio è applicabile mutatis mutandis anche alle procedure lato sensu concorsuali), ai fini dell'interpretazione delle clausole della lex specialis, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al concorrente; tanto a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all'esclusione dell'offerta, a fronte del criterio del favor partecipationis e del principio del clare loqui, per i quali, a fronte di più possibili interpretazioni di*

una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti..>>(Cfr. Consiglio di Stato sez. III, 12/05/2026, n. 3730).

Nel caso di specie, come si chiarirà nei successivi punti, la Commissione ha operato in senso diametralmente opposto ai principi sopra riportati.

I.3. sul possesso del requisito di cui al punto 2.2. lett. a) iscrizione camerale nella sezione agricola;

Come ampiamente dedotto nel precedenti motivi di gravame, l'unico motivo di esclusione riportato nella graduatoria finale è limitato alla presunta carenza del requisito di cui al punto 2.2 del bando *"Iscrizione C.C.I.A.A. sezione speciale aziende agricole".*

Contrariamente a quanto riportato a fondamento dell'esclusione, l'impresa ricorrente risulta iscritta alla camera di commercio nella sezione speciale Agricola a far data dal 08/01/2024 ovvero dalla data antecedente alla presentazione della domanda.

Solo oggi, però, si apprende che la Commissione ha ritenuto sussistente la carenza del detto requisito, non per l'assenza dell'iscrizione camerale nella sezione speciale aziende agricole, ma per la circostanza riportata nella visura che l'impresa non fosse "attiva".

Come detto sopra, si tratta di una indebita commistione di due requisiti diversi e per i quali l'accertamento imponeva verifiche diverse.

Ed infatti, ai fini della dimostrazione del requisito di cui alla lett.a, nella parte che qui interessa, invero è sufficiente *" essere iscritto ai registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale aziende agricole"*, il bando non stabiliva a pena di esclusione che la circostanza che l'impresa fosse attiva dovesse risultare unicamente dalla visura camerale.

Ebbene, nel caso di specie, l'impresa risultava iscritta, non potendo in alcun modo la Commissione ritenere come non iscritta, l'impresa che nel proprio camerale riporta la dicitura "inattiva", ma è presente nei registri camerali.

L'equiparazione del mancato aggiornamento del certificato camerale (da inattiva ad attiva) alla mancata iscrizione, risulta un evidente violazione della lex specialis, che ha previsto una diversa disposizione in relazione alla dimostrazione di essere impresa attiva.

La questione non è affatto marginale, poiché mentre per l'iscrizione camerale, l'unica dimostrazione del possesso del requisito, come espressamente previsto dal bando, è l'effettiva esistenza dell'iscrizione nella specifica sezione, il diverso requisito che l'impresa dovesse risultare attiva invece, in mancanza di ulteriori limitazioni contenute dal bando, poteva e può essere dimostrato anche oltre le risultanze camerali.

Ed infatti, la lettura delle previsioni del bando, secondo il principio del *favor partecipationis*, non preclude la possibilità di superare le iscrizioni camerali, mediante la prova concreta che l'impresa al momento della presentazione della domanda risultava attiva.

Per tanto, appare evidente come la motivazione riportata nella graduatoria impugnata risulta illegittima, poiché frutto di travisamento delle previsioni della *lex specialis* e delle risultanze istruttorie.

Di guisa che, a fronte dell'acquisizione del certificato camerale dell'impresa, la Commissione non poteva assumere l'erronea motivazione dell'assenza di detta iscrizione, operando una illegittima analogia o equiparazione non prevista dal bando.

Donde l'illegittimità del provvedimento di esclusione.

I.4.1. sull'inammissibilità di contestazioni non desumibili dalla motivazione finale espressa in graduatoria;

In primo luogo, anche in questa sede occorre rilevare che nella motivazione riportata in graduatoria non è stato è evincibile che la ragione reale risiederebbe sulla circostanza, appurata a seguito del riesame, che dal camerale dell'impresa la stessa, anche se regolarmente iscritta, risultava inattiva.

Ed infatti, dalla graduatoria si evince soltanto che la ragione si fonderebbe sulla mancanza dell'iscrizione camerale, circostanza questa che risulta totalmente destituita di fondamento.

Solo in sede giudiziale, l'Amministrazione regionale ha cercato di modificare il contenuto di detta motivazione, dovendo però invocare una diversa previsione del bando in alcun modo desumibile dalla motivazione espressa.

Per tanto, l'argomentazione difensiva circa il mancato possesso del diverso requisito di essere impresa attiva, deve comunque ritenersi inammissibile ai fini del presente giudizio.

Del resto, la giurisprudenza ha chiarito che:<< *La motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, neppure mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti, non potendo pertanto il suo difetto o la sua inadeguatezza essere in alcun modo assimilati alla mera violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma .*>>(Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 21/08/2024, n. 7200).

Ora, ancorché nel verbale del 23.03.2026 viene fatto riferimento alla circostanza che dalla visura camerale l'impresa non risultasse "attiva", il contenuto di tale atto endoprocedimentale non è stato trasfuso nella motivazione riportata nella graduatoria finale.

Nella graduatoria finale, infatti, non è aggiunta alcuna specifica rispetto a quanto riportato nella graduatoria provvisoria, inducendo così l'impresa a calibrare il ricorso introduttivo rispetto alla sola motivazione estrinseca.

Donde l'inammissibilità della contestazione della carenza di un requisito ulteriore rispetto a quello evincibile dalla motivazione del provvedimento.

I.4.2. sulla dimostrazione che l'impresa era attiva al momento della presentazione della domanda;

Fermo quanto dedotto sopra, in ogni caso, per completezza difensiva, si ribadisce che nel merito la difesa avversaria a fronte delle dichiarazioni ed allegazioni che dimostrano che l'impresa era attiva prima dell'invio della domanda, il mero mancato aggiornamento camerale sul punto non può essere motivo di esclusione.

Anzitutto il punto 2.2 lett J del bando nel prescrivere che: "essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda", non ha stabilito alcuna forma di prova specifica.

Dunque, il certificato camerale, su tale punto, non può ritenersi unico mezzo di prova per la dimostrazione del possesso di tale specifico requisito.

Nella propria domanda di partecipazione la Ditta ha dichiarato di essere impresa attiva.

E dunque la prova del fatto che l'impresa fosse attiva, non doveva necessariamente essere data dal certificato camerale, come invece lo era per il requisito di cui alla lettera a) del punto 2.2. del bando.

Dunque, al di là del mancato aggiornamento formale dell'iscrizione camerale, l'Amministrazione regionale era stata espressamente portata a conoscenza che l'impresa era, nei fatti, attiva.

La questione non è marginale.

Ed infatti, occorre ricordare che le denunce al Conservatore per l'annotazione al Registro delle Imprese ex art. 2193 c.c. di atti e documenti rilevanti, intervenuti durante l'intera vita dell'impresa, hanno natura dichiarativa e non costituiva, essendo finalizzate alla sola conoscibilità e all'eventuale inopponibilità dei terzi (TAR Palermo Sez. I n. 1141/2024).

Ed infatti, su tale punto l'annotazione contenuta nel Registro delle Imprese ex art. 2193 c.c. ha natura dichiarativa e non costituiva, essendo finalizzate alla sola conoscibilità e all'eventuale opponibilità ai terzi (TAR Palermo Sez. I n. 1141/2024), derivando la presunzione, superabile con la prova contraria, che tale dato è corrispondente alla realtà fattuale, sicché grava su chi intenda sconfessarlo fornire la dimostrazione contraria (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 10/03/2010, n.2648).

Il predetto art. 2193 c.c., infatti, stabilisce che: *<<i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza>>.*

Ed ancora la giurisprudenza ha chiarito che*:<< In assenza di una espressa previsione del bando che indichi a pena di esclusione il possesso dell'iscrizione per uno specifico codice ATECO, è stato ritenuto che, "data l'efficacia di "mera pubblicità notizia" dell'iscrizione camerale, qualora l'attività risultante dal codice Ateco non sia ritenuta coerente con l'oggetto dell'appalto, per giudicare l'idoneità professionale dell'impresa deve essere considerato anche "l'oggetto sociale" (Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 431).*>>(Cfr. TAR Roma n.13914/2023 e cfr anche Consiglio di Stato 4530/2023).

Del resto, una diversa lettura delle previsioni del bando, tale da non consentire, in parte qua, il superamento della presunzione risultante dal certificato camerale,

risulterebbe certamente irragionevole ed in violazione del principi di proporzionalità e del favor partecipationis.

Ed invero, *"il principio di proporzionalità (delineato in sede comunitaria) non consente all'Amministrazione pubblica di adottare atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in misura non proporzionata all'interesse pubblico, richiedendo, quindi, l'idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito, la necessarietà dello stesso e la sua adeguatezza rispetto al sacrificio imposto al privato"* (TAR Lazio - Roma, Sez. III Quater - sentenza 23 ottobre 2009 n. 10361).

Dunque, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che ove il bando non prescrive espressamente un'iscrizione a pena di esclusione, può essere ammessa una prova diversa ai fini della partecipazione alla selezione.

Nel caso di specie, con la propria domanda di partecipazione l'impresa ricorrente ha messo a conoscenza l'Amministrazione regionale di "essere attiva" e dunque il fatto in questione, ancorché non iscritto è certamente opponibile e superabile con la prova reale dell'attività svolta dall'impresa negli anni 2024, 2025 e 2026.

Ed infatti dall'esame del fascicolo aziendale per gli anni 2024, 2025 e 2026 (cfr. all.ti 4,5 e 6 presente memoria) risulta che l'impresa ha condotto svariate coltivazioni tra i quali ulivi e mandorli.

A titolo esemplificativo, come si evince dal fascicolo aziendale 2025 (all.5 presente memoria) risulta tra l'altro l'inizio della coltivazione di ulivi da olio e mandorli a partire dal 11.11.2024 al 10.11.2025 e la presenza di strutture aziendali.

			000 000		10/11/2025	NO		
13)	244199	1985122107	420 - OLIVO 006 - DA OLIO 000 000 000	01,40,83	11/11/2024 10/11/2025	NO	14	
14)	244199	1985122109	493 - MANDORLO 000 000 000 000	00,00,06	11/11/2024 10/11/2025	NO	9	

Proprio in relazione alle colture condotte (e riportate debitamente nel fascicolo aziendale anno per anno), l'impresa per gli anni 2024, 2025 e 2026 (cfr. all.ti 7, 8 e 9 della presente memoria) ha presentato domanda di contributo presso AGEA.

Agea, appurata l'esistenza delle colture e l'attività dell'impresa ha regolarmente erogato per gli stessi anni 2024, 2025 e 2026 i contributi richiesti (cfr. all.ti 1, 2 e 3 del 4.09.2026).

Risulta troncante, l'esame della scheda relativa all'anno 2025 (all. 2 alla presente memoria) dal quale si evince che l'impresa agricola Salvaggio, dopo aver già

richiesto ed ottenuto contributi per l'anno 2024 (all.ti 1 e 7 del 4.09.2026), ha presentato la domanda di contributo (all. 8 del 04.09.2026) in data 24.06.2025.

In forza della predetta domanda ha ottenuto pagamenti in data, 20/10/2025 ed in data 04/12/2025 ovvero in momento certamente antecedente al 31.12.2025 momento in cui è stata presentata la domanda di ammissione a contributo per il quale è controversia.

A scanso di ogni equivoco l'impresa ha proposto domanda anche per il 2026 e ciò a dimostrazione che anche dal 2024 l'impresa è attiva senza alcuna soluzione di continuità.

Ora, appare evidente che l'impresa, anche se ha omesso di aggiornare il certificato camerale, era certamente attiva al 31.12.2025, tanto da aver beneficiato dei contributi di AGEA per le proprie attività colturali.

Inoltre, come già dedotto in precedenza l'impresa aveva assunto personale proprio a dimostrazione che prima della domanda di partecipazione era certamente attiva.

E allora, ferma restando l'esistenza dell'iscrizione camerale nella specifica sezione agricola, come espressamente previsto dal bando, la mancata denunzia di inizio attività nel certificato camerale costituisce una mera irregolarità dichiarativa, superabile:

-dalla dichiarazione contenuta nella domanda;

-dalla prova documentale che l'impresa aveva assunto personale prima dell'inoltro della domanda;

-dal fascicolo aziendale per gli anni 2024, 2025 e 2026;

-dalla percezione di contributi AGEA per gli anni 2024, 2025 e 2026;

-dalla SCIA edilizia del 30.12.2025;

-dalla sussistenza di una posizione INPS;

-dalla sussistenza della partita IVA;

-la sussistenza del fascicolo aziendale.

Dunque, al di là del mancato aggiornamento formale dell'iscrizione camerale, l'Amministrazione regionale è stata espressamente portata a conoscenza che l'impresa era, nei fatti, attiva e ben poteva appuralo, all'occorrenza mediante specifico contraddittorio ovvero mediante verifiche presso AGEA.

Contrariamente a quanto emerge dagli atti, la stessa Amministrazione regionale, una volta ricevuta la dichiarazione contenuta nella domanda che l'impresa è attiva, non poteva limitarsi a richiamare una mera irregolarità nella visura camerale, ma avrebbe dovuto disporre il soccorso istruttorio, non essendo mai stata contestata prima l'asserita inattività dell'impresa.

Di guisa che l'aggiornamento successivo della visura camerale ove a tutt'oggi l'impresa risulta attiva, ha avuto solo valenza ricognitiva e dichiarativa di una situazione di fatto già preesistente.

Per tanto, in assenza di un'espressa previsione che imponeva che la prova che l'impresa risultasse attiva mediante le annotazione camerali, avendo l'impresa dichiarato e dimostrato aliunde di essere attiva, il provvedimento di esclusione appare illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

SUL DANNO

Ribadita la sussistenza del *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso, è altrettanto evidente il pregiudizio grave ed irreparabile cui la Ditta ricorrente sarebbe esposta nelle more della trattazione del merito.

Nelle more della trattazione dell'udienza di merito infatti l'Amministrazione resistente procederà senz'altro ad adottare i decreti di finanziamento delle ditte utilmente collocate in graduatoria fino alla concorrenza della dotazione finanziari di € 4.600.000, la ricorrente con il punteggio di 44, risulterebbe certamente utilmente collocata tra le domande ammissibili a finanziamento e si collocherebbe addirittura nella posizione 48 della graduatoria finale.

Nondimeno per effetto dell'illegittima esclusione la ricorrente, in assenza di un provvedimento cautelare favorevole, rischia di non ottenere il finanziamento richiesto, poiché nel frattempo l'intera dotazione finanziaria verrebbe esaurita dalle altre Ditte utilmente collocate in graduatoria.

In assenza di un pronunciamento cautelare che assicuri una tutela interinale fino alla decisione di merito, renderebbe pressoché *inutiliter data* l'eventuale accoglimento del ricorso quando la dotazione finanziaria risulterà già esaurita.

Si rileva, al riguardo, che la giurisprudenza, in fattispecie similare ha ritenuto sussistente il *"periculum in mora avuto riguardo alla mancata ammissione a finanziamento della iniziativa della ricorrente"* (cfr. TAR PA III ordinanza n. 1040/14, cfr. anche TAR PA I ordinanza n. 905/18 del 08/10/18).

Il dedotto pregiudizio, nelle more della decisione di merito, potrebbe essere azzerato dall'accantonamento della somme o da un riesame mediante remand dell'unico motivo di esclusione contestato all'impresa.

Peraltro, la celere definizione del giudizio, ovvero l'adozione di un provvedimento cautelare capace di ridurre o azzerare il pregiudizio in atto patito dalla Ditta ricorrente, limiterebbe fortemente l'eventuale responsabilità risarcitoria della stessa Amministrazione resistente e consentirebbe alla Ditta ricorrente di poter concorrere per l'ottenimento del finanziamento in questione.

Sicché, l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta alla Ditta di essere reinserita in graduatoria, anche mediante riesame, tutelerebbe i reciproci interessi delle parti in causa.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il ricorso in esame coinvolge potenzialmente tutti i progetti ammessi a finanziamento secondo le indicazioni contenute nell'Avviso, in ragione di ciò si avanza istanza affinché l'On. TAR, ove lo ritenga necessario, voglia disporre, ex art. 41, comma 4 c.p.a. che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, prescrivendone le modalità, anche, se ritenuto opportuno, sul sito web della pubblica amministrazione.

Alla luce di tutti i suesposti motivi

Per tali ragioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR

- in via cautelare sospendere i provvedimenti impugnati ovvero adottare la misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare gli interessi del ricorrente, nelle more della trattazione del merito del ricorso;

-Accogliere il ricorso introduttivo ed il presente gravame, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati;

- Ordinare all'autorità amministrativa di eseguire l'emittenda decisione.

Con vittoria di spese, accessori di legge e con salvezza di ogni altro diritto.

Si dichiara che il presente gravame ove inteso come ricorso per motivi aggiunti è esente da contributo in quanto non amplia significativamente l'oggetto del ricorso principale avente n.r.g. 1246/2026 per il quale è stato versato un contributo unificato in misura pari a € 650,00

Palermo, 14.09.2026 ***Avv. Roberta Maria Grazia Chianetta***

ROBERTA MARIA GRAZIA CHIANETTA

Firmato digitalmente da ROBERTA MARIA GRAZIA CHIANETTA
Data: 2026.09.14 22:29:04 +02'00'